

REGOLAMENTO (CE) N. 867/2008 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103, paragrafo 2, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In forza dell'articolo 201, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 ⁽²⁾ è abrogato a decorrere dal 1° luglio 2008. Dati i numerosi riferimenti a disposizioni specifiche del regolamento (CE) n. 865/2004 contenuti nel regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione ⁽³⁾, che reca modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004, e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 2080/2005 e sostituirlo con un nuovo regolamento che specifichi la nuova base giuridica e contenga riferimenti alle corrette disposizioni di base. Il nuovo regolamento deve contenere anche alcune modifiche ritenute necessarie alla luce dell'esperienza acquisita nei due anni di applicazione dei programmi di attività.
- (2) Per garantire l'efficienza delle organizzazioni di operatori riconosciute, il riconoscimento deve essere attribuito alle diverse categorie di operatori che hanno un forte impatto sul settore dell'olio di oliva o delle olive da tavola, assicurando nel contempo che le organizzazioni in questione possiedano alcuni requisiti minimi sufficienti per ottenere risultati economici significativi.
- (3) Per consentire agli Stati membri produttori di provvedere alla gestione amministrativa del sistema di organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute, occorre stabilire le procedure e i termini massimi per il riconoscimento di tali organizzazioni, i criteri di selezione dei loro programmi di attività nonché le modalità di erogazione e di ripartizione del finanziamento comunitario.
- (4) A norma dell'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente per l'olio di oliva nell'ambito del massimale nazionale di cui all'articolo 41 dello stesso regolamento per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di attività elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute in uno o più dei settori di attività elencati all'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (5) In conformità con le norme comuni sul finanziamento degli aiuti diretti e per consentire agli Stati membri di utilizzare gli importi disponibili, è necessario che la spesa annua sostenuta per l'esecuzione dei programmi di attività non superi gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri a norma dell'articolo 110 *decies*, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
- (6) Per garantire la coerenza complessiva delle attività delle organizzazioni di operatori riconosciute, occorre precisare i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario e quelle non ammissibili. Occorre altresì precisare le modalità di presentazione dei programmi e i criteri per la loro selezione. Data la maggiore efficienza tecnologica rispetto al passato, è opportuno considerare ammissibili i miglioramenti sul fronte dello stoccaggio e della trasformazione che possono comportare anche un aumento indiretto della capacità. È tuttavia opportuno dare agli Stati membri interessati la facoltà di stabilire condizioni di ammissibilità supplementari per adattare meglio le attività alle realtà nazionali del settore oleicolo.
- (7) Alla luce dell'esperienza, risulta opportuno fissare soglie di finanziamento comunitario almeno per il settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura e per quello della tracciabilità, della certificazione e della tutela, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali, della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare attraverso il controllo della qualità degli oli di oliva venduti al consumatore finale, in modo da garantire l'esecuzione di un minimo di attività in settori prioritari e sensibili. Proprio per tenere conto dell'esperienza acquisita, la soglia per il settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura deve essere adattata in modo da rispecchiare l'evoluzione in tale settore. Dati i programmi di attività interessati, anche per facilitarne l'esecuzione, è opportuno disporre l'aumento della percentuale relativa alle spese generali.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2005, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.